



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1099 DEL 19/07/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (VASCHE IMHOFF) LOCALIZZATI IN COMUNE DI CRESPADORO (VI).
DITTA: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 107/2015 del 07/07/2015 prot. 46518/2015, relativo agli impianti (vasche imhoff) in comune di Crespadoro (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Acque del Chiampo S.p.A., con nota n.18593/2018 del 10.08.2018, registrata al protocollo provinciale in data 10.08.2018 al n. 53768 relativa agli impianti riportate nella sottostante tabella:

Località	Contrada	Pot. A.E.	Recapito	Limiti	Agglomerato	Corso Demaniale
Campodalbero	Molino	50	Torrente Chiampo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Campodalbero	Rope	300	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	Campodalbero 27007	No
Ferrazza	Volpiana	50	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Durlo	Bruni	60	Valle del Turco	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Durlo	Caliari	130	Valle senza nome	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Durlo	Castegnare	190	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Durlo	Cattazzi	25	Suolo	- -	-	No
Durlo	Grandi	95	Valle delle Orche	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Durlo	Rancani	170	Valle Vecchia	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Durlo	Zordani	40	Valle di Proneche	- -	-	No
Crespadoro	Cappello	100	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Ferrazza	Pozza	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Marana	Bosco	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No

Marana	Conte	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Marana	Cortesani	75	Valle Ronchi	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Marana	Marana	160	Valle del Cavallo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	Marana 27021	Si
Meceneri	Meceneri	75	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	No
Marana	Pasquali-Cavaliere	85	Valle dell'Orco	Art. 22 c. 3 P.T.A.	-	Si
Marana	Sottocengio	35	Suolo	- -	-	No

Preso atto che non sono state comunicate modifiche agli impianti in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento n. 12594 del 04.03.2019 per il rinnovo delle citate autorizzazioni con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Evidenziato che nella tabella soprastante sono riportate le potenzialità degli impianti oggetto del presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

Visti gli artt. 18, 21, 22 e 24 del P.T.A. i quali stabiliscono che gli scarichi delle vasche *imhoff* a servizio di pubbliche fognature con potenzialità inferiore alla soglia di 50 A.E. (impianti **Cattazzi**, **Zordani** e **Sottocengio**), non sono soggetti al rispetto di alcun limite di accettabilità né di percentuali di abbattimento;

Preso atto che i restanti sedici impianti in oggetto (riportati nella soprastante tabella), ricadendo in Zona Montana-Collinare per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E. e avendo gli stessi una potenzialità inferiore alla soglia citata (ma superiori a 50 A.E.), sono soggetti "esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD", (art. 22 c. 3 del P.T.A.);

Dato atto che con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale non ha ricompreso gli impianti di Molino, Volpiana, Bruni, Caliari, Castegnare, Grandi, Rancani, Cappello, Pozza, Bosco, Conte, Cortesani, Meceneri e Pasquali-Cavaliere in alcun agglomerato urbano, ha invece ricompreso l'impianto di **Campodalbero-Rope** nell'agglomerato urbano "Campodalbero" - cod. 27007 - con un carico inquinato generato pari a 53 A.E. e l'impianto di **Marana** nell'agglomerato urbano "Marana" - cod. 27021- con carico inquinato generato pari a 62 A.E. e pertanto non sono sottoposti al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Evidenziato che la DGRV 80/2011 prevede al punto "Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 AE" che "L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni";

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Acque del Chiampo S.p.A.** all'esercizio e allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane (vasche *imhoff*) riportati nella sottostante tabella posti in **Comune di Crespadoro** (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:

Località	Contrada	Pot. A.E.	Recapito finale	Limiti/rendimenti da rispettare allo scarico
Campodalbero	Molino	50	Torrente Chiampo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Campodalbero	Campodalbero-Rope	300	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Ferrazza	Volpiana	50	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Bruni	60	Valle del Turco	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Caliari	130	Valle senza nome	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Castegnare	190	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Cattazzi	25	Suolo	--
Durlo	Grandi	95	Valle delle Orche	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Rancani	170	Valle Vecchia	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Durlo	Zordani	40	Valle di Proneche	--
Crespadoro	Cappello	100	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Ferrazza	Pozza	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Bosco	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Conte	55	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Cortesani	75	Valle Ronchi	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Marana	160	Valle del Cavallo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Meceneri	Meceneri	75	Suolo	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Pasquali-Cavalieri	85	Valle dell'Orco	Art. 22 c. 3 P.T.A.
Marana	Sottocengio	35	Suolo	--

a) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., è richiesta la nomina di un tecnico responsabile e deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione, per ciascun impianto, per le operazioni di pulizia e controllo. Nei citati quaderni di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate al relativo impianto;

b) Le operazioni di pulizia e controllo degli impianti dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento di

ogni singolo impianto;

- c) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione delle vasche Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore degli scarichi o di determinare un peggioramento della qualità degli stessi, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alle stesse;
2. che il presente provvedimento ha validità **dal 21.07.2019 al 20.07.2023** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
3. **di avvertire** che:
- a) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- b) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- c) ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;
- d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
4. **di informare** che:
- a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e ferme restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
- b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Acque del Chiampo, al Comune di Crespadoro, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione Veneto-Ufficio del Genio Civile di Vicenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 19/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio